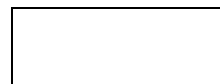


Civile Ord. Sez. 2 Num. 20799 Anno 2022

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 28/06/2022



ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 22163/2017 R.G. proposto da:

[REDACTED] ZA
[REDACTED] CASSAZIONE
[REDACTED] difeso dall'avvocato
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA,
AGENZIA DELLE ENTRATE

-intimati-

avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1234/2017
depositata il 06/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal
Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- la Corte d'Appello di Bologna, con decreto del 10 aprile 2017, respinse la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale presentata da [REDACTED] perché l'istante non aveva fatto pervenire la documentazione, richiestagli dalla stessa Corte ai sensi dell'art 79 comma 3 dpr 115/2002, necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'autocertificazione relativa al reddito percepito nell'anno 2014;
- avverso il suddetto decreto, con ricorso ex 702 bis c.p.c., [REDACTED] propose opposizione, che venne rigettata dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 6.7.2017;
- per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso [REDACTED] sulla base di quattro motivi;
- l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

Ritenuto che:

- la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10136);
- la causa va, pertanto, rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Penali;

P.Q.M.

rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Penali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda